



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 126

Oggetto: ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIE DI PUBBLICI CONCORSI APPROVATE DA ALTRI ENTI

L'anno DUEMILAVENTICINQUE, il giorno VENTINOVE del mese di OTTOBRE alle ore 10:00, nella Casa Comunale, in seguito a regolare invito, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Nome	Carica Politica	Presente/Assente
LICCIARDO ANTONIO	Sindaco	Presente
GIUNTA PAOLA	Vice Sindaco	Presente
BANNO' IGNAZIO	Assessore	Assente
LA PORTA ANGELO	Assessore	Presente
GIUNTA DANILO ORAZIO	Assessore	Presente

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT. FILIPPO ENSABELLA

Presiede il Sindaco DOTT. ANTONIO LICCIARDO

Il presidente, dato atto che il numero degli Amministratori è legale per la validità dell'adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'affare indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Visto l'O.EE.LL vigente nella Regione Siciliana emanato con L.R. 15 marzo 1963 n. 16 e successive modifiche e integrazioni, apportate in particolare dalla L.R. 11 dicembre 1991 n. 48 e dalla L.R. 30/2000;
- vista la L. R. 3 dicembre 1991 n. 44 che contiene norme per il controllo sugli atti dei Comuni;
- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ex art. 1 - c 1° lett. i - della L. R. 48/1991 come integrato dall'art. 12 L. R. 30/2000

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta comunale n° 61 del 07.08.2018 è stato approvato il *“Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”*;
- con successiva deliberazione della Giunta comunale n. 02 del 14.01.2020 sono state approvate modifiche al *“Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”*;
- l'art. 35, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 stabilisce, al comma 7, che gli enti locali disciplinano le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali mediante il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge;
- ai sensi dell'art. 89, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la potestà regolamentare dell'ente locale si esercita, in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, anche in materia di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

RICHIAMATO l'art. 9, c. 1, L. 16 gennaio 2003, n. 3, il quale prevede che: *“A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione. [...]”*;

VISTO l'art. 3, c. 61, L. 24 dicembre 2003, n. 350, il quale prevede che, nelle more dell'adozione del predetto Regolamento, gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

CONSIDERATO che la giurisprudenza ha chiarito che la modalità di reclutamento, mediante utilizzo delle graduatorie in corso di validità presso altre Amministrazioni, rappresenta regola generale, mentre l'indizione di un nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, e inoltre lo scorrimento trova causa proprio nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l'indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale, e contestualmente attua i principi di economicità ed efficienza

dell'azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l'esperimento di procedure concorsuali (cfr.: sentenza n.14 del 28/07/2011 del Consiglio di Stato; T.A.R. per la Basilicata, sentenza n. 574/2011; la sentenza n.4329 del 31/07/2012 del Consiglio di Stato; Cons. Stato, ad. plen. n. 14 del 2011; sez. V, n. 1395 del 2011; sez. III, n. 6507 del 2011);

RICHIAMATA in particolare la sent. Consiglio di Stato n. 7089/2021 nella quale sono confermati i suddetti consolidati principi, sintetizzati come segue:

- lo scorrimento delle graduatorie concorsuali ancora efficaci costituisce la regola generale per la copertura dei posti vacanti, fondata su ragioni di celerità ed economicità, mentre l'indizione di un nuovo concorso per la stessa categoria professionale rappresenta l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico;
- le motivazioni sulla cui base un ente può legittimamente decidere di indire una procedura concorsuale, pur in presenza di una graduatoria efficace per lo stesso profilo e categoria, devono basarsi sulla necessità di soddisfare interessi pubblici sostanziali legati al buon andamento nella gestione;
- la mera vacanza della posizione in organico non fa mai sorgere un diritto soggettivo pieno all'assunzione degli idonei dovendo l'amministrazione valutare, sempre ed in via preliminare, i limiti normativi alle assunzioni e alla spesa di personale, la disponibilità di bilancio, le scelte programmatiche nonché ulteriori elementi, di fatto e di diritto, rilevanti;
- la scelta di scorrere una graduatoria, invece che indire un nuovo concorso è legittima nella misura in cui siano soddisfatti tutti i relativi presupposti: va sempre rispettato il criterio dell'identità di categoria, profilo, requisiti di accesso e articolazione oraria a tempo pieno/parziale tra i posti messi a concorso e i posti per la copertura dei quali si decide di scorrere la graduatoria;

VISTA la Del. 11 settembre 2013, n. 124 della Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria, la quale ha chiarito il problema interpretativo di cui all'art. 3, c. 61, L. n. 350/2003, circa lo stabilire il momento a cui riportare il *“previo accordo tra le Amministrazioni interessate”*, ai fini della legittimità dell'assunzione dell'idoneo della graduatoria del concorso bandito da altro Ente, per cui, a tal proposito, la Corte ha evidenziato come le disposizioni che disciplinano la materia non facciano *“alcun riferimento ad alcuna convenzione, ma unicamente al previo accordo”*, che concettualmente *“implica l'intesa e il consenso delle due Amministrazioni in ordine all'utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di validità, relativamente a posti di uguale profilo e categoria”*;

VALUTATO che la possibilità di utilizzare, ai fini della copertura di posti vacanti in dotazione organica, la graduatoria concorsuale in corso di validità approvata da altra Amministrazione risponde anche alla esigenza di semplificare l'assunzione dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e razionalizzare la gestione del personale dei singoli Enti, rendendo più spedita, efficace ed economica l'azione amministrativa;

CONSIDERATA la necessità di procedere al convenzionamento con altre Amministrazioni Comunali per l'utilizzo delle graduatorie da queste approvate e/o da approvarsi in seguito a procedure selettive per posizioni a tempo

indeterminato, in profili professionali uguali o analoghi a quelli oggetto di interesse, laddove il Comune non abbia proprie graduatorie in corso di validità approvate in conseguenza di procedure bandite per posti a tempo indeterminato;

RITENUTO che l'attuazione delle predette disposizioni legislative nonché, a completamento, pareri circolari, consentono ai Comuni interessati:

- a) di realizzare economie di atti amministrativi e di risorse pubbliche,
- b) di ridurre i tempi tecnici occorrenti alla copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche, offrendo nel contempo, ai candidati che acquisiscono l'idoneità, possibilità di impiego più ampie, poiché attraverso la partecipazione a un'unica selezione potrebbero essere assunti da uno degli Enti in oggetto, anziché dal solo Comune che ha bandito il concorso;

DATO ATTO che l'Amministrazione è comunque tenuta a rispettare i fondamentali principi di imparzialità e trasparenza che debbono assistere ogni procedura di scelta della parte contraente nell'ambito del rapporto di lavoro da parte di tutte le Amministrazioni Pubbliche, principi che discendono direttamente dalle previsioni dell'art. 97 Costituzione e che sono recati, quali corollari di questa previsione costituzionale, dall'art. 35, D.Lgs n. 165/2001, segnatamente per quanto attiene alle prescrizioni di principio dettate dal comma 3 di tale disposizione, ai sensi della quale, *"Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento (...)"*;

RITENUTO pertanto necessario predeterminare i criteri generali che orientino, in modo trasparente e imparziale, l'individuazione della graduatoria concorsuale da impiegare da parte dell'Amministrazione comunale, al fine di evitare azioni distorsive e illegittime, rendendo il processo di scelta maggiormente leggibile e trasparente;

PRESO ATTO delle conclusioni della Sezione di controllo per la Regione Marche della Corte dei conti che, nella deliberazione n. 41/2019 depositata in data 9 settembre 2019, ha chiarito che: *"Peraltro, è stato evidenziato come tale accordo con le altre Amministrazioni interessate, sebbene la normativa non lo imponga, dovrebbe, per ragioni di trasparenza, precedere l'indizione del concorso del diverso Ente o l'approvazione della graduatoria. In tal senso, la Sezione regionale di controllo per l'Umbria, con deliberazione n. 124/2013, ha affermato che ciò che rileva è che "l'accordo stesso, che comunque deve intervenire prima dell'utilizzazione della graduatoria, si inserisca in un chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzare graduatorie concorsuali di altri Enti, così da escludere ogni arbitrio e/o irragionevolezza e, segnatamente, la violazione delle cennate regole di "concorsualità" per l'accesso ai pubblici uffici". (cfr. anche Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazioni nn. 189/2018 e 371/2018, che si sofferma anche sugli altri requisiti richiesti dall'ordinamento ai fini del corretto e legittimo utilizzo della graduatoria di altro Ente)."*

VISTO l'art. 35, c. 5-ter, D.Lgs. n. 165/2001:

"5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla

data di approvazione. (...)”

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, c. 147, L. n. 160/2019:

“147. Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali (...)”;

TENUTO CONTO che il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi non contiene una disciplina per l’utilizzo di graduatorie di altri enti, da applicare per le necessità assunzionali dell’Amministrazione stessa;

RITENUTO per quanto sopra esposto e argomentato di riservarsi la possibilità di attingere dalle graduatorie di concorsi pubblici approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto;

Ritenuto altresì opportuno di dettagliare i criteri di cessione di propria graduatoria in caso di messa a disposizione di più graduatorie o di più richieste;

RITENUTO NECESSARIO approvare il Regolamento per l’utilizzo di graduatorie di altri Enti, come da schema allegato al presente atto deliberativo.

VISTO l’art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO inoltre il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

CONSIDERATO che l’art. 48, c. 3, D.Lgs. n. 267/2000 prevede la competenza della Giunta all’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare il “*Regolamento per l’utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri Enti*” composto da n.9 (nove) articoli che si allega alla presente proposta di deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale;
2. Di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell’art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;
3. Di Pubblicare il presente Regolamento sul sito istituzionale dell’Ente;
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE TECNICO

Il responsabile del Settore interessato ha espresso FAVOREVOLE circa la regolarità tecnica.

F.to RAG GIUSEPPE RONDINELLA

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

F.to DOTT. ANTONIO LICCIARDO

L'assessore anziano

F.to PROF.SSA PAOLA GIUNTA

Il Segretario Generale

F.to DOTT. FILIPPO ENSABELLA

Su conforme relazione dell'impiegato responsabile,

SI CERTIFICA

che in applicazione della L. R. n. 44/1991 modificata dalle LL. RR. 23/1997 e 39/1997, la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal giorno _____ al giorno _____.

Il Segretario Generale

DOTT. FILIPPO ENSABELLA

Dalla residenza comunale, li 29/10/2025

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:
- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 29/10/2025 in quanto:

Delibera dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 12 - c. 2° -L. R. n. 44/1991.

Dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 16 -L. R. n. 44/1991.

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Il Segretario Generale

DOTT. FILIPPO ENSABELLA

Dalla residenza comunale, li 29/10/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.